



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

**INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA
STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA
SICUREZZA DI CUI ALL'ART.26, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008
N.81**

**Progetto per l'affidamento in concessione del
servizio di gestione dell'impianto sportivo
comunale in frazione Collepepe, località Colle
S. Stefano anni 2018 e 2019**

CIG 71877395DC

Approvato con deliberazione G.C. n.59 del 21.08.2017

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente progetto il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e da tutta la normativa vigente in materia.

L'art. 26 del D. Lgs.81/2008 impone alle parti contrattuali un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Nel caso specifico si hanno interferenze ogni volta in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della stazione appaltante, il personale dell'impresa aggiudicatari e/o il personale di altri datori di lavoro che operano presso lo stesso sito, come ad esempio ditte incaricate di gestire il servizio di ristorazione, di eseguire manutenzioni ordinarie o straordinarie dei locali, di eseguire delle disinfestazioni o di fornire arredi.

Il servizio di cui al presente progetto non comporta interferenze come da art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza e pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).

In caso di futura ed eventuale commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare, la necessaria valutazione dei cd. "rischi interferenziali", cui consegue la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

È obbligo dell'impresa aggiudicataria, tuttavia, per tutti gli altri rischi che non siano riferibili alle predette interferenze, elaborare il proprio D.U.V.R.I. e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri delle attività svolte.

Ai sensi dell'art.95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.